



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Antonio Robustella	Presidente
dott. Anna Maria Beneduce	Consigliere
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 413/2016 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. 4, rappresentato e difeso dagli avv. Erminio Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone

APPELLANTE

E

GIARDINO Angelina, PUNZO Maria, PUNZO Liana e PUNZO Paola quali eredi di PUNZO Michele, rappresentati e difesi dall'avv. Tonia Santillo, presso il cui studio, sito in Caserta, corso Trieste n. 197, sono elettivamente domiciliate

APPELLATE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 1° febbraio 2008 Michele Punzo ha adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere esponendo di avere lavorato dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 2000 svolgendo mansioni di elettricista alle dipendenze della IMEL S.r.l. società che, in regime di appalto, provvedeva alla manutenzione elettrica degli impianti della ICMI S.p.A.; di essere stato esposto alle polveri di amianto presenti in tutti i reparti dello stabilimento nel quale aveva operato; che l'I.N.A.I.L. gli aveva



riconosciuto un'esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1992.

Tanto premesso ha chiesto di accertarsi e dichiararsi che la sua esposizione qualificata alle fibre di amianto si era protratta oltre il termine sopra indicato e segnatamente fino al 31 dicembre 2000.

Ha pertanto concluso richiedendo la declaratoria del proprio diritto a beneficiare della rivalutazione ai sensi del coefficiente dell'1,5 dei contributi previdenziali relativi all'ulteriore periodo richiesto, con condanna dell'I.N.P.S. a provvedere all'adeguamento della pensione, vittoria di spese ed attribuzione.

Nonostante la ritualità della notifica l'I.N.P.S. è restato contumace.

Nelle more del giudizio è deceduto il Punzo, pertanto il processo è stato proseguito dagli eredi.

La causa è stata decisa con la sentenza n. 4293/2015 che ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando il diritto delle odierne parti appellate, quali eredi del defunto Punzo, all'applicazione del moltiplicatore di 1,25 ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche per il periodo di lavoro dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000 e condannato l'I.N.P.S. all'adeguamento della posizione contributiva, nonché al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto depositato presso questa Corte il 1° marzo 2016 l'I.N.P.S. ha proposto appello contro la sentenza, deducendone l'erroneità per non avere rilevato che il Punzo negli anni in questione non aveva affatto lavorato con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della IMEL ma piuttosto con rapporto di collaborazione, come dimostrato dalla sua iscrizione alla gestione separata; ha inoltre dedotto la carenza di interesse degli eredi anche alla luce della circostanza che il beneficio ha rilievo solo per il calcolo della pensione e non per il riconoscimento del diritto; ha eccepito la decadenza dall'azione per non avere presentato una domanda completa; ha infine lamentato la mancata dimostrazione della esposizione all'amianto, ritenuta provata sulla base di una generica consulenza espletata in altro giudizio e senza alcun riferimento alle specifiche mansioni esercitate dal Punzo.

Ha pertanto concluso richiedendo la riforma della sentenza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.



Si sono costituiti in giudizio gli eredi del Punzo che hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e loro attribuzione.

In particolare hanno osservato che la disciplina di beneficio per l'esposizione all'amianto è riferita genericamente alla figura del lavoratore assicurato presso l'I.N.A.I.L. e non ai soli lavoratori dipendenti; che all'epoca del decesso, il lavoratore non era ancora stato collocato in pensione mentre soltanto nel corso del giudizio di primo grado ed a seguito del decesso veniva presentata dagli eredi domanda per il riconoscimento della pensione indiretta, il cui *iter* si è concluso solo in epoca posteriore alla sentenza impugnata; che in merito al requisito contributivo, è stato fornito, sempre nel corso del giudizio di primo grado, l'estratto conto previdenziale proveniente dall'Istituto appellante comprovante l'esistenza dei contributi utili ai fini del calcolo pensionistico; quanto alla decadenza, che la domanda, come esplicitamente affermato nella sentenza di primo grado, è stata presentata all'I.N.P.S. nella data del 19 marzo 2007; che l'esposizione alle fibre di amianto è ampiamente dimostrata dalla certificazione emessa dall'I.N.A.I.L. e dalle conclusioni di c.t.u. emessa in analogo giudizio.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va preliminarmente affrontato e respinto il motivo afferente alla decadenza sostanziale affermata dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.

Ferma l'applicabilità della disposizione in esame anche alla domanda volta all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 257/1992, si osserva che il Punzo ebbe a presentare domanda amministrativa all'istituto appellante con richiesta del 13 marzo 2007, ricevuta il successivo 19 marzo 2007 e che il ricorso giudiziario è stato depositato il 1° febbraio 2008. Pertanto non si è verificata alcuna decadenza, né è dimostrata l'affermazione della incompletezza della domanda.

Venendo agli ulteriori motivi di impugnazione, l'I.N.P.S. ha rilevato come nel periodo oggetto del presente giudizio, vale a dire quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2000, il defunto Punzo non svolgesse affatto attività lavorativa alle dipendenze della IMEL, bensì prestasse un'attività di collaborazione che, come tale, non



può godere dei benefici di cui alla legge n. 257/1992, riservati ai lavoratori subordinati ed inoltre come gli eredi dell'originario ricorrente non abbiano dimostrato il possesso di un interesse concreto ad agire atteso che il *de cuius* non godeva di pensione, né è stata provata la sussistenza del requisito contributivo.

Intanto va rilevato che, al contrario di quanto sostenuto nella memoria di costituzione degli appellati nei fascicoli di primo grado – ci si riferisce sia al fascicolo di ufficio che a quello di parte – non si è rinvenuto “*l'estratto conto previdenziale INPS (documento proveniente dall'Istituto appellante) comprovante l'esistenza dei contributi utili ai fini del calcolo pensionistico*”.

Tale estratto conto è stato viceversa prodotto dall'I.N.P.S. unitamente con l'atto di appello ed emerge che effettivamente il Punzo nel periodo del quale si discute risultava iscritto quale collaboratore alla gestione separata dal 1° aprile 1996, mentre era iscritto quale lavoratore dipendente solo fino al 31 dicembre 1986. Risulta inoltre che nell'anno 1997 abbia svolto una non meglio descritta attività professionale.

Inoltre, dalla lettura dell'atto prodotto in primo grado dalla difesa dello stesso Punzo – ci si riferisce segnatamente al documento numerato *sub* 8 con il quale la IMEL S.r.l. invia all'I.N.A.I.L. la dichiarazione di servizio prestato al fine di certificare il periodo di esposizione all'amianto – si evince che questi in realtà fosse il legale rappresentante della stessa IMEL S.r.l., tanto è vero che risulta contemporaneamente il dichiarante ed uno dei lavoratori dipendenti asseritamente esposti all'amianto (nel caso di specie dal gennaio 1993 al dicembre 2002).

Tanto precisato, per giurisprudenza consolidata (si vedano Cass. n. 11110/2002 e Cass. n. 16553/2016) la maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, per i lavoratori del settore dell'amianto, non è applicabile ai lavoratori autonomi, per i quali non trova riscontro la finalità di agevolazione del prepensionamento a fronte del rischio di disoccupazione per la cessazione dell'attività delle aziende obbligate alla dismissione dell'amianto dal ciclo produttivo, poiché essi non sono vincolati ad una determinata attività e sono in grado di sostituire, per l'espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri reperibili sul mercato. Né è dubbia la legittimità costituzionale della norma attese le peculiarità che differenziano le due categorie di lavoratori e le particolari condizioni in cui operano i prestatori di lavoro subordinato, costretti a svolgere la loro attività



nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate dall'azienda. Infatti il riferimento ai "lavoratori", senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l'amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non già a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensì ai lavoratori dipendenti già esposti per oltre un decennio al rischio dell'amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese.

Pertanto, atteso che nel periodo del quale si controverte non si è dimostrato che il defunto Punzo abbia svolto attività di lavoro alle dipendenze della IMEL, viene a mancare un presupposto imprescindibile per l'attribuzione del beneficio richiesto, la cui carenza assorbe ogni ulteriore considerazione sulla concretezza o meno dell'esposizione alle fibre di amianto nei limiti di legge.

Per tutto quanto esposto l'appello va accolto con la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande svolte in primo grado.

Attesa la complessità della ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte in primo grado dagli eredi del defunto Michele Punzo; compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli, 19 novembre 2018

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Antonio Robustella

